



COMUNE DI TUORO

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

* COPIA *

ATTO N. 62
Del 22/11/2016

OGGETTO:
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE -
MODIFICA ARTICOLO 5 - COMPOSIZIONE
DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA
QUALITA' ARCHITETTONICA E IL
PAESAGGIO

L'anno 2016 il giorno 22 del mese di Novembre alle ore 18:30 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di I^a convocazione nelle persone dei Signori:

		Presente/Assente
Cerimonia Patrizia	Presidente del Consiglio	Presente
Torzuoli Stefano	Vice Presidente del Consiglio	Presente
Andrei Elisa	Componente del Consiglio	Assente
Billi Mariella	Componente del Consiglio	Presente
Bocerani Mario	Componente del Consiglio	Assente
Canu Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Marioli Carlo	Componente del Consiglio	Presente
Pacini Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Silvestri Renzo	Componente del Consiglio	Presente
Minciaroni Maria Elena	Componente del Consiglio	Assente
Renzoni Pietro	Componente del Consiglio	Presente
Borgia Lorenzo	Componente del Consiglio	Presente
Fabilli Thomas	Componente del Consiglio	Assente

Presenti n° 9	Assenti n° 4
---------------	--------------

Tofanetti Giovanni Jacopo	Assessore Esterno	Assente
---------------------------	-------------------	---------

*Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Cerimonia Patrizia nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Comunale Taralla dott. Marco.
Vengono nominati scrutatori i Signori: Torzuoli e Renzoni.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 12/10/2004 sono stati nominati i componenti esterni della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, organo consultivo del Comune di Tuoro sul Trasimeno per l'emanazione di pareri in merito ad interventi edilizi ed urbanistici di cui all'art. 4 della L.R.1/2004;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 30/11/2004 ad oggetto: "Regolamento edilizio Comunale: modifiche agli articoli n. 5 e n. 6 del Capo I – Titolo I – Disposizioni generali e rettifica nomina Commissione Architettonica per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio. Approvazione.”;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30/12/2011 è stato integrato l' art. 4 del Regolamento Edilizio Comunale;

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2013 è stato nuovamente integrato l' art. 5 del Regolamento Edilizio Comunale in ordine alla "COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO”:

Che in data 21/01/2015 con Legge Regionale n. 1 é stato approvato il Testo Unico Governo del Territorio e Materie Correlate che detta nuove definizioni e disposizioni in materia urbanistica, edilizia che prevalgono, ai sensi dell'art. 243 commi 4 e 5 sulle definizioni e disposizioni dei regolamenti edilizi e che delega la Regione stessa ad emanare disposizioni regolamentari in materia edilizia di cui all'art. 245 comma 1 lett. a)

CHE in data 18/02/2015 é stato approvato dalla Regione dell'Umbria il **Regolamento Regionale n. 2** in attuazione dell'art. 245 comma 1 della L.R. 1/2015 e che, ai sensi dell'art. 138 (*prevalenze delle norme*) dello stesso Regolamento Regionale, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici, sulle normative edilizie ed urbanistiche degli enti locali, nonché prevalgono su altre disposizioni o provvedimenti degli enti locali medesimi, riconducibili alla materie oggetto del TU compreso altresì il vigente regolamento edilizio del Comune di Tuoro Sul Trasimeno;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., i Comuni disciplinano l'attività edilizia nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi;
- ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., nel caso in cui il Comune intenda istituire la cosiddetta Commissione edilizia ora CCQAP, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo;
- il Regolamento edilizio approvato dal Comune di TUORO SUL TRASIMENO contiene disposizioni differenti e cedevoli rispetto a quelle regionali;

Che il Regolamento regionale 2/2015, delega le Amministrazioni Comunali, nel Regolamento Edificio, a disciplinare gli aspetti di cui agli artt. del Regolamento Regionale e precisamente : 7 comma 3 e 12 comma 2 (*Area di sedime e sagoma edifici – interventi di ristrutturazione edilizia – definizioni*); 17 comma 3 lett. e) punto 2) *per superfici porticati logge etc, al di fuori di interventi in zona agricola*; 20 comma 2 e 3) *altezze interne di locali e piani*; 21 comma 2) *opere pertinenziali*; 23 comma 5) *distanze tra edifici ed infrastrutture*; 25 comma 2), comma 4) e comma 6) *distanze dalle strade*; 123 comma 3) *aree per attività temporanee*; 140 comma 3) *trasferimento normative a valenza*

urbanistica ed edilizia da trasferire se del caso dal Regolamento comunale vigente alle NTA del PRG), e che nel Regolamento Regionale stesso non sono state disciplinate altresì le distanze tra le cd. opere pertinenziali realizzabili in assenza di titolo abilitativo, né le distanze delle nuove costruzioni dai corsi d'acqua pubblici e, che detti aspetti che potrebbero comportare rilevanti problematiche in materia di sicurezza sia stradale che ambientale ed idraulica dovranno essere regolamentati;

Che la L.R. 1/2015, art. 112 ai commi 1 e 2, attribuisce ai Comuni l'obbligo di istituire la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio e ne definisce le competenze per l'espressione o meno di pareri consultivi ai fini del rilascio dei provvedimenti; ai commi 4 e 5 si stabilisce che il Regolamento Edilizio definisce la composizione e le modalità di nomina della Commissione secondo i principi definiti dallo stesso art. 112 comma 4; all'art. 123 comma 16 ed all'art 125 comma 15 *affida al Regolamento Comunale la definizione delle modalità di esposizione dei dati del titolo abilitativo e del cartello di cantiere*; delega infine il Regolamento Comunale a stabilire quanto previsto all'art. 140 comma 4 (*controlli a campione degli interventi edilizi nel territorio*); *nonché a quanto stabilito dalla L.R. 17/09/2013 n. 6, all'art. 9 comma 2, che obbliga i Comuni ad adeguare le proprie disposizioni a quanto previsto nelle Norme Regolamentari di cui al Regolamento di attuazione n. 5 del 5/12/2014 in materia di prevenzione delle cadute dall'alto per lo svolgimento dell'attività edilizia*;

RICHIAMATA la L.R. 1/2015 art. 111 che definisce l'elenco delle funzioni conferite ai comuni a seguito dell'emanazione del Testo unico del territorio e materie correlate;

RICHIAMATA la L.R. 1/2015 art. 112 che definisce i compiti dei comuni ai fini della istituzione della commissione comunale della qualità architettonica e del paesaggio, definendo gli interventi e le aree di intervento che soggiacciono alla valutazione/parere della CCQAP ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia edilizia, urbanistica e paesaggio, indicando altresì gli interventi di attività edilizia esclusi dal parere della richiamata commissione; indica puntualmente le funzioni consultive da questa svolte, mentre rimane ai comuni con il Regolamento edilizio comunale definire la composizione e le modalità di nomina della commissione indicandone i principi fondamentali; altresì stabilisce che la commissione all'atto dell'insediamento redige apposito documento guida per l'emanazione dei pareri che sono obbligatori e non vincolanti e vanno espressi nei termini di cui al comma 7 dell'art. 112 della L.R. 1/2015;

RICHIAMATO il R.R. 2/2015 art. 61 che definisce i compiti dei comuni ai fini della composizione della commissione comunale della qualità architettonica e del paesaggio;

RICHIAMATA la L.R. 1/2015 art. 112 comma 5 che stabilisce che il regolamento edilizio comunale può prevedere che la CCQAP sia presieduta dal Sindaco o suo delegato senza diritto di voto;

RICHIAMATA la L.R. 1/2015 che ha dettato nuove definizioni e disposizioni in materia urbanistica, edilizia che prevalgono, ai sensi dell'art. 243 commi 4 e 5 sulle definizioni e disposizioni degli strumenti urbanistici generali, sulle normative edilizie ed urbanistiche e dei regolamenti edilizi comunali; *nonché in riferimento al comma 6) del richiamato art. 243 stabilisce che i comuni non possono introdurre procedure edilizie ed urbanistiche diverse o aggiuntive rispetto a quanto stabilito dalla normativa regionale*;

RICHIAMATA la L.R. 1/2015 si puntualizza che le previsioni della pianificazione comunale in materia di governo del territorio non possono essere in contrasto con la normativa urbanistica e paesaggistica e dei piani di settore, *nonché di contrasto delle normative regolamentari comunali con le disposizioni del TESTO UNICO*; si richiama a tal fine il contenuto del Cap. III e del Cap VIII – poteri sostitutivi regionali del richiamato TU;

CHE ai fini dei lavori della commissione comunale qualità architettonica e del paesaggio (CCQAP) si richiama il rispetto di quanto stabilito dalla LR 1/2015, dal RR 2/2015, dagli

atti di indirizzo previsti dalla LR 1/2015 e dalla DGR n. 598 del 7.05.2015 (come modificata e integrata dalla DGR n. 1311 del 09.11.2015);

CHE ai fini dei lavori della commissione comunale qualità architettonica e del paesaggio (CCQAP) si fa presente che i procedimenti edilizi prevedono che le istanze o comunicazioni siano corredate di elaborati progettuali minimi e apposite dichiarazioni, certificazioni, asseverazioni sottoscritte da tecnici abilitati che accertino ed asseverino la conformità urbanistica ed edilizia delle opere previste, nonché il rispetto della normative che hanno rilevanza ai fini dell'attività edilizia, pertanto per uniformare l'attività tecnico – amministrativa dei Comuni anche per una puntuale ed omogenea applicazione delle norme edilizie sono stati definiti dalla REGIONE UMBRIA gli schemi tipo della documentazione necessaria ai fini dei titoli abilitativi: gli elaborati minimi dei progetti edilizi, le istanze di titoli abilitativi, la comunicazione di inizio lavori, la documentazione per l'agibilità degli immobili, e relative dichiarazioni, asseverazioni e certificazioni (DGR n. 304 del 16 marzo 2015);

CHE la REGIONE UMBRIA con nota PEC del 22/09/2016 prot. 8330 avente ad oggetto **“Norme regolamentari di igiene e sanità pubblica in edilizia ed urbanistica”** ha comunicato che è in corso di emanazione il relativo regolamento regionale previsto dall'articolo 245 comma 1 lettera e) della L.R. 1/2015 che detterà i criteri per le norme di igiene e sanità pubblica in edilizia e urbanistica, al fine di dare uniformità interpretativa ed omogeneità di comportamento da parte di tutti gli operatori del settore;

Considerato che secondo la citata normativa regionale, i due esperti in materia ambientale paesaggistica ed architettonica che debbono obbligatoriamente far parte dei componenti la commissione, sono scelti dall'apposito elenco redatto dalla Regione Umbria (ultimo elenco pubblicato sul BUR numero 30 del 29/06/2016 ed approvato con Determina Dirigenziale Regionale n. 5172 del 16/06/2016)

CHE in virtù di quanto sopra il Comune prima di emanare un nuovo regolamento edilizio, ricordando la prevalenza delle normative regionali su quelle comunali provvede alla sola modifica del solo art. 5 del vigente regolamento comunale solo ai fini della **“COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO”** ai sensi del contenuto dell'art. 112 della L.R. 1/2015 e dell'art. 61 del R.R. 2/2015, in quanto i contenuti di cui all'art. 4 e 6 del Reg. Edilizio Comunale vigente sono cedevoli rispetto ai contenuti disciplinati dalle normative sopra richiamate, e stabilisce pertanto in quanto di seguito i contenuti del nuovo art. 5 del Reg. Edilizio Comunale e precisamente:

“1. I componenti della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sono nominati dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del Sindaco, ha facoltà di sostituire uno o più membri della Commissione.

2. La Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, ai sensi dell'art. 112 della L.R. n. 1/2015 e dell'art. 61 del R.R. 2/2015, è composta dai seguenti membri effettivi:

a) due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell'apposito elenco regionale costituito dalla Giunta regionale;

b) un geologo, ai fini del parere sugli strumenti urbanistici, nonché dei pareri in materia idrogeologica e idraulica disciplinati dalla vigente disciplina di settore sia nazionale che regionale (L.R. 1/2015 art. 28 comma 10, 31 comma 2, 32, 56 comma 12 e 128 comma 2);

c) un tecnico esperto delle materie inerenti l'edilizia e l'urbanistica, designato dal Consiglio Comunale.

d) un tecnico esperto delle materie agrarie per interventi produttivi in zona rurale, designato dal Consiglio Comunale.

Dei membri della commissione, per le pari opportunità, per il rispetto delle quote rosa almeno uno deve essere donna, nel rispetto dei contenuti dell'art. 61 comma 4 del R.R. 2/2015 va data priorità ai soggetti che non hanno altri incarichi in altre commissioni comunali fino ad un massimo di tre; per quanto attiene alla nomina dei tecnici di cui al punto 2c e 2d) questa sarà espressa per votazione e pertanto si conferma che vengono designati dal consiglio comunale;

3. La Commissione è integrata dai seguenti membri, senza diritto di voto:

a) il tecnico istruttore delle pratiche da esaminare e/o il responsabile del servizio edilizia ed urbanistica;

b) un dipendente comunale con funzioni di segretario.

4. Il Sindaco o suo delegato quale garante istituzionale partecipa senza diritto di voto;

5. I membri durano in carica sino alla nomina dei nuovi membri, salvo dimissioni.

6. Le presenze dei membri della commissione saranno riportate su apposito registro.

7. L'assenza continuativa da tre riunioni della commissione comporta l'immediato decadimento dall'incarico di membro della commissione.

8. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale nominato dal Responsabile dell'Area.

9. I progetti sono illustrati dal responsabile del procedimento o dal tecnico istruttore.”

10. di confermare la necessità della nomina di un supplente per le figure professionali di cui all'elenco regionale disciplinato al CAP III del R.R. 2/2015 (esperti in beni paesaggistici ed ambientali) e di confermare il supplente per la figura del geologo.

11. I supplenti saranno nominati con atto del Consiglio Comunale in caso di necessità scelti con le procedure sopra richiamate previste dalla L.R. 1/2015 e R.R. 2/2015;

di seguito si riporta il contenuto del vigente art. 5 del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 17 del 27/04/2013:

“1. I componenti della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sono nominati dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del Sindaco, ha facoltà di sostituire uno o più membri della Commissione.

2. La Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 1/2004, così come modificato dall'art. 37 della L.R. n. 21/2004, è composta dai seguenti membri effettivi:

a) due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell'apposito elenco regionale costituito dalla Giunta regionale;

b) un geologo, ai fini del parere sugli strumenti urbanistici, nonché dei pareri in materia idrogeologica e idraulica disciplinati dall'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 e dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31. **Tale figura, qualora impossibilitata a partecipare, sarà sostituita da un supplente scelto tra gli iscritti al relativo Albo Professionale della Provincia di Perugia;**

c) un tecnico esperto delle materie inerenti l'edilizia e l'urbanistica, designato dal Consiglio Comunale.

3. La Commissione è integrata dai seguenti membri, senza diritto di voto:

a) il tecnico istruttore delle pratiche da esaminare e/o il responsabile del servizio edilizia ed urbanistica;

b) un dipendente comunale con funzioni di segretario.

4. Il Sindaco o suo delegato quale garante istituzionale partecipa senza diritto di voto;

5. I membri durano in carica sino alla nomina dei nuovi membri, salvo dimissioni.

6. Le presenze dei membri della commissione saranno riportate su apposito registro.

7. L'assenza continuativa da tre riunioni della commissione comporta l'immediato decadimento dall'incarico di membro della commissione.

8. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale nominato dal Responsabile dell'Area.

9. *I progetti sono illustrati dal responsabile del procedimento o dal tecnico istruttore.*”

Atteso che l'integrazione regolamentare è conforme ai contenuti delle normative regionali;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del Regolamento Edilizio;

Visto il vigente Regolamento Edilizio;

Vista la Legge Regionale n.1/2015 ed il R.R. 2/2015;

Visto il verbale della Commissione Comunale del 14/11/2016;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000

Apertasi la discussione, i cui termini risulteranno dal verbale che sarà trascritto e conservato agli atti del Comune per costituire parte integrante della presente deliberazione ancorché non materialmente allegato;

Il Sindaco Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone a votazione il presente punto all'ordine del giorno.

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n° 9 Consiglieri presenti, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 7

Contrari: n° 1 (Borgia)

Astenuti: n° 1 (Renzoni)

D E L I B E R A

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) Di modificare l'art. 5 del Regolamento Edilizio per l'individuazione delle figure professionali per la formazione della **COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO** compresa l'istituzione della figura del supplente per la figura professionale del geologo (già istituita con delibera di C.C. n. 17 del 27/04/2013) nonché per la figura professionale in materia ambientale, paesaggistica ed architettonica di cui all'Elenco Regionale, come di seguito indicato :

“1. I componenti della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sono nominati dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del Sindaco, ha facoltà di sostituire uno o più membri della Commissione.

2. La Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, ai sensi dell'art. 112 della L.R. n. 1/2015 e dell'art. 61 del R.R. 2/2015, è composta dai seguenti membri effettivi:

a) due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell'apposito elenco regionale costituito dalla Giunta regionale;

b) un geologo, ai fini del parere sugli strumenti urbanistici, nonché dei pareri in materia idrogeologica e idraulica disciplinati dalla vigente disciplina di settore sia nazionale che regionale (L.R. 1/2015 art. 28 comma 10, 31 comma 2, 32, 56 comma 12 e 128 comma 2);

c) un tecnico esperto delle materie inerenti l'edilizia e l'urbanistica, designato dal Consiglio Comunale.

d) un tecnico esperto delle materie agrarie per interventi produttivi in zona rurale, designato dal Consiglio Comunale.

Dei membri della commissione, per le pari opportunità, per il rispetto delle quote rosa almeno uno deve essere donna, nel rispetto dei contenuti dell'art. 61 comma 4 del R.R. 2/2015 va data priorità ai soggetti che non hanno altri incarichi in altre commissioni comunali fino ad un massimo di tre; per quanto attiene alla nomina dei tecnici di cui al punto 2c e 2d) questa sarà espressa per votazione e pertanto si conferma che vengono designati dal consiglio comunale;

3. La Commissione è integrata dai seguenti membri, senza diritto di voto:

a) il tecnico istruttore delle pratiche da esaminare e/o il responsabile del servizio edilizia ed

urbanistica;

b) un dipendente comunale con funzioni di segretario.

4. Il Sindaco o suo delegato quale garante istituzionale partecipa senza diritto di voto;

5. I membri durano in carica sino alla nomina dei nuovi membri, salvo dimissioni.

6. Le presenze dei membri della commissione saranno riportate su apposito registro.

7. L'assenza continuativa da tre riunioni della commissione comporta l'immediato decadimento dall'incarico di membro della commissione.

8. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale nominato dal Responsabile dell'Area.

9. I progetti sono illustrati dal responsabile del procedimento o dal tecnico istruttore."

10. di confermare la necessità della nomina di un supplente per le figure professionali di cui all'elenco regionale disciplinato al CAP III del R.R. 2/2015 (esperti in beni paesaggistici ed ambientali) e di confermare il supplente per la figura del geologo.

11. I supplenti saranno nominati con atto del Consiglio Comunale in caso di necessità scelti con le procedure sopra richiamate previste dalla L.R. 1/2015 e R.R. 2/2015;

3) di riconfermare quale "gettone/compenso" spettante ai componenti della CCQAP che precedono l'importo in misura identica a quella prevista per la partecipazione dei Consiglieri comunali alle sedute del Consiglio, più il rimborso delle spese di viaggio, qualora il componente sia residente fuori dal territorio comunale, entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regione – Autonomie locali, come riportato nelle premesse della deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 27/04/2013 ed approvato con D.C.C. n. 56 del 30/12/2011 ;

4) di stabilire che si procederà all'emanazione del NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (Regolamento comunale per l'attività edilizia) dopo l'approvazione del NUOVO PRG COMUNALE PARTE STRUTTURALE e dopo l'approvazione da parte della Regione delle norme regolamentari di igiene e sanità pubblica in edilizia ed urbanistica, fermo restando che le nuove definizioni e disposizioni in materia urbanistica, edilizia di cui al TU ed al R.R. 2/2015 prevalgono, ai sensi dell'art. 243 commi 4 e 5 della L.R. 1/2015 sulle definizioni e disposizioni degli strumenti urbanistici generali, sulle normative edilizie ed urbanistiche e dei regolamenti edilizi comunali; nonché in riferimento al comma 6) del richiamato art. 243 stabilisce che i comuni non possono introdurre procedure edilizie ed urbanistiche diverse o aggiuntive rispetto a quanto stabilito dalla normativa regionale;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione, legalmente espressa per alzata di mano dai n° 9 Consiglieri presenti ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267,avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 7

Contrari: n° 1 (Borgia)

Astenuti: n° 1 (Renzoni)

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Taralla Dott. Marco

IL PRESIDENTE

F.to Cerimonia Patrizia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro s.Trasimeno, lì 17 novembre 2016

IL RESPONSABILE
F.TO CLAUDIO BATTAGLINI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro s. Trasimeno, lì 17 novembre 2016

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

◆ viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 e ss.mm.ii) a partire dal 29/11/2016 fino al 07/12/2016.

Tuoro sul Trasimeno lì, 29/11/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Bennati Dott.ssa Norma

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

◆ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Tuoro sul Trasimeno lì, 29/11/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Bennati Dott.ssa Norma

AUTENTICAZIONE

◆ La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.

Tuoro sul Trasimeno

IL FUNZIONARIO DELEGATO

F.to Bennati Dott.ssa Norma